

mette la parola *scientemente*, ed è quello che si riferisce alla violazione dell'art. 5° per l'usurpazione di nome.

Insomma, se mi fosse permesso ricordarmi che anche io qualche volta salgo sulla cattedra, direi che questi sono reati formali e non sostanziali, come appunto sono i reati di falso. E questo argomento vale anche pel danno: basta la sola usurpazione del nome, come basta falsificare il conio della moneta senza averla spesa, perchè il reato sia consumato. Quando manca lo spaccio, il reato non sarà materialmente esaurito, ma è giuridicamente consumato, come il falso, come la calunnia, come l'associazione di malfattori, se anche il delinquente non abbia raggiunto il suo scopo materiale.

Talchè gli elementi di questo reato mi sembrano questi tre: esecuzione, intenzione, danno. Diciamo qualche parola per ciascuno di essi.

Esecuzione del reato di usurpazione di nome. L'elemento materiale primitivo, l'ho già accennato, è la pubblicazione precedente dei due vocabolari, il rimanere essi invariati, ed il variare soltanto la copertina, apponendovi il nome del Melzi in quel dato modo, in quella disposizione generale del frontespizio. È la imitazione specifica di quel nome *B. Melzi*, che rimane come ultima impressione di chi legge il frontespizio, perchè l'occhio lascia sempre la parte intermedia, e corre al piede per trovare il nome dell'autore.

Ma si dice: Dato pur questo, contiene però quest'apposizione di nome la possibilità dell'inganno? Noi potremmo anche sostenere che, qualora l'inganno non fosse possibile, il reato ci sarebbe egualmente; perchè ci sono, per esempio, delle sentenze che hanno giudicato in tema molto analogo, ed hanno dato ragione alle tesi che sosteniamo. In Napoli, per es., è ancora vivo il ricordo della causa delle candele Lanza, nella quale si diceva che non vi era possibilità di inganno, perchè l'etichetta diceva *ad imitaxione Lanza*; e qui si dice che non v'è inganno, perchè sulla copertina si diceva *compilato sui dixonari*, ecc. Ora nella causa delle candele Lanza il giudice disse: Per colui che compra un prodotto industriale, non fa niente che ci sia la parola *ad imitaxione* in caratteri minuscoli perchè l'impressione è che si va subito dal nome del prodotto al nome del fabbricante che sta in fondo. Tanto che una sentenza della Corte d'appello di Milano nel 1876 in tema di marchio di fabbrica, che è molto analogo al nostro caso, disse: Vi è contraffazione di marca, anche quando nella copertina vi sia l'avvertenza stampata, che « non bisogna confondere questo prodotto con quello che porta lo stesso nome ». E l'appello di Milano dice: Quando si va a com-

prare una merce, non si sta ad esaminare se ci è o no una simile avvertenza, ma si guarda all'insieme dell'etichetta, del frontespizio, ecc.

Ed infatti mi pare che qui si sia abilmente giuocato per ciò che riguarda la compra dei vocabolari Melzi. In questo dibattimento furono dai nostri avversari messi innanzi certi argomenti durante l'istruzione, che poi furono alquanto abbandonati nella pubblica discussione. Si ebbe l'argomento della serva e del cretino, e si disse che il vocabolario non va a comprarlo la serva od il cretino, e che per ciò non era possibile che un compratore appena alfabeto confondesse il vocabolario incriminato col vero dizionario Melzi. Strano e fantasmagorico, disse l'amico Marcora, sarebbe questo modo di comprare dizionari e la possibilità di simile inganno.

Ora nello stesso processo orale abbiamo avuto invece delle deposizioni, e prima delle deposizioni processuali ci è l'esperienza della vita, per le quali risulta che la compra di questi vocabolari avviene in tutt'altre condizioni. Certo se volete comprare il Tramater o il Larousse, che costano 300 o 500 lire, voi esaminate prima ciò che comprate; ma immaginate questi vocabolari venduti non nelle librerie di Detken o di Marghieri, ma nelle piazze e nei villaggi, e poi vedete se il venirci a dire che non è possibile la contraffazione, non significhi giuocare abilmente di fantasia. Tanto è vero che Jovene e Marghieri, testi a difesa, dissero: « La nostra clientela non domanda, non compra di questi libri, che si vendono nelle piazze e sui banchi ». E ciò stabilisce appunto che la clientela del Marghieri e del Jovene non confonderà questo vocabolario con quello del Melzi; ma la clientela di questi contraffattori, che è formata di gente « che può spendere poco » come disse lo stesso Rondinella, e quindi gente poco esperta in fatto di libri, è possibilissimo che s'inganni. Ognuno di noi sa che dai librai questi piccoli vocabolari manuali non vengono comprati neanche dai padri di famiglia, ma dagli studenti.

Io mi ricordo che, quando la prima volta in vita mia ebbi i quattrini perchè potessi comprarmi il Fanfani, andai da un libraio; e la gioia e l'orgoglio infantile di avere per la prima volta un libro mio e comprato da me, facevano sì che, se il libraio che mi vendeva quel vocabolario, me ne avesse dato un altro, contraffatto dal Fanfani, io giovane inesperto non vi avrei badato. Va uno studente da un libraio e gli dice: Mi dia un Melzi, ed egli il più delle volte non ha visto il vero Melzi, non l'ha davanti per confrontarlo. Il libraio, se è Jovene o Marghieri che hanno una clientela colta, dà il vero Melzi; se è un libraio di piazza, dà il falso, e l'altro lo piglia, perchè crede che sia il vero Melzi. E dato anche che il compratore abbia di poi qualche sospetto, l'esiguità del prezzo lo trattiene per le condizioni economiche

in cui si trovano le famiglie che comprano questi vocabolari e, già che ha fatto quell'acquisto, non guarda tanto pel sottile e lo tiene. Ecco allora « la deviazione fraudolenta di clientela » come dice il Calmeil; ecco la sleale concorrenza che fate con l'usurpazione del nome.

Dati questi elementi di fatto e queste condizioni comuni del mercato librario per questa specie modesta di libri, voi avete tutti gli elementi esecutivi di quella specie di contraffazione che consiste nella usurpazione di nome, e che è giuridicamente e materialmente esistente col mettere il nome di *B. Melzi* anche senza la circostanza aggravante dell'imitazione del frontespizio e dei caratteri tipografici.

Ma si sono citati precedenti giudiziari, e tutta la base della splendida arringa dell'amico Placido, è stata l'ordinanza di Milano per la causa Bietti e l'ordinanza di Napoli pel Fanfani. Dell'ordinanza a favore di Bietti di fronte al Melzi, ho già parlato e dimostrato che essa aveva diversissime condizioni di fatto del caso presente, giacchè nelle copertine del Bietti il nome dal Melzi era confuso, a caratteri non vistosi, in mezzo a tantissimi altri.

Quanto all'ordinanza di Napoli poi, mi pare che l'argomento, a cui ricorreva l'avvocato Placido, sia veramente a doppio taglio; perchè se egli invoca l'ordinanza di Napoli nella parte che assolve questi contraffattori di fronte al Fanfani, evidentemente deve accettarla poi per ciò che riguarda l'aver ritenuta l'usurpazione del nome del Melzi. Dal momento che il giudice istruttore assolveva da una parte e riteneva dall'altra, ha dovuto avere per questo delle ragioni speciali relative al Melzi, che non riscontrava in riguardo al Fanfani. E sono appunto queste ragioni speciali, nell'usurpazione del nome di Melzi, che sono riassunte splendidamente dall'ordinanza della Camera di consiglio, in cui tutti i principali elementi del fattore materiale di questo reato, sono nitidamente riassunti e che io non vi rileggerò, per non abusare della vostra cortese attenzione.

Senonchè la difesa, abbandonata questa trincea dell'elemento esecutivo e della apposizione non esclusiva del nome e dell'imitazione insussistente nel frontespizio e dell'impossibilità dell'inganno, si ritrae nel suo più importante fortilizio e dice: « tutti sanno che il delitto non è costituito dall'elemento materiale, se questo non è mosso dal dolo. E questo in tutti i delitti si deve provare dal pubblico accusatore. La Parte civile invece ed il P. M., non avendo le prove di questa malafede negli odierni imputati, sono ricorsi alla facile e comoda teoria che per questo reato la malafede è in *re ipsa* e non occorre provarla ».

E questa sua tesi la difesa ha corroborata con abbondanza di cita-

zioni e con grande apparato di meraviglia per un simile sconvolgimento, da parte nostra, di tutti i più elementari principi del diritto criminale.

Io non opporrò agli abili avversari altro lusso di citazioni, che potrei facilmente moltiplicare. Ricorderò solo che il più classico ancora, dopo 50 anni, fra i trattatisti di questa materia, il Renouard, sosteneva invece che la mala fede non è necessario provarla nei reati contro la proprietà letteraria, perchè allora guai se gli autori di opere d'ingegno dovessero cimentarsi con le regole di giurisprudenza comune sulla prova del dolo, in chi contraffaccia le opere loro. La guarentigia dei loro diritti diverrebbe in pratica semplicemente illusoria.

Ed a questa ragione pratica del Renouard, io aggiungo che la natura stessa contravvenzionale di simili reati esclude l'obbligo di provare la mala fede, come quest'obbligo non c'è ne' reati di falso e simili, dove appunto il dolo è in *re ipsa*.

Non è dunque, come ci accusa la difesa, che noi vogliamo presumere il dolo, ma noi diciamo che in questo reato il dolo specifico risalta per sè dal fatto solo di avere contravvenuto all'art. 394.

Io non insisto molto su questa parte, perchè fu ampiamente discusso dai miei colleghi e soprattutto dal mio valentissimo amico Fioretti; che molto a ragione concludeva in questo caso « la menzogna, nell'ordine morale, di aver detto « compilato sul vocabolario Melzi » mentre non lo era, diventa frode commerciale nell'ordine giuridico ».

Non ricorderò nemmeno che Chauveau ed Hélie nella 2ª edizione del loro classico commento fecero un'aggiunta per temperare l'assolutezza della affermazione fatta, un po' leggermente, nella 1ª edizione, che « la contraffazione è un delitto e quindi per ogni delitto occorre la prova del dolo ». Il che, ripeto, non è esatto non solo per i delitti cosiddetti involontari, ma anche per veri e propri reati dolosi, come appunto i falsi, di cui l'usurpazione di nome non è che una figura speciale.

Ricorderò invece al Tribunale una recentissima sentenza di Cassazione che stabilisce questo principio; ed è la sentenza della Cassazione di Firenze del 23 maggio 1888, di cui la massima fu riassunta con queste parole: « Nelle violazioni dei diritti d'autore, costituenti sempre contravvenzione ad ogni effetto di legge che non sia quello della competenza e dell'appellabilità, anche se punita con pena pecuniaria eccedente il limite dell'ammenda, basta la volontarietà del fatto, senza che faccia d'uopo l'intenzione di frodare ». Basta dunque che il fatto non sia involontario, come se uno stam-

passasse un libro a mia insaputa, perchè l'elemento intenzionale di questo reato sussista. Basta cioè che uno volontariamente apponga il nome altrui sull'opera, di cui non ha il diritto di proprietà, basta la volontarietà del fatto, perchè esista il reato anche se non si prova l'intenzione di frodare ossia la mala fede.

Ma del resto, onorevoli avversari, io posso gettar a mare e la citazione del Renouard e il commento di Chauveau-Hélie e le sentenze di Cassazione, perchè dal processo si ebbero tali e tante prove della malafede dei contraffattori e di parecchi fra gli spacciatori, che a me non resta altro che l'imbarazzo della scelta.

Cominciando dalle più indirette prove di questa malafede, abbiamo anzitutto la condizione legale dei principali imputati, come contraffattori.

Essi cioè, meno Rondinella e Morano, sono tutti recidivi in fama di contraffazione libraria! Ora, io capisco la presunzione di buona fede, *in dubio pro reo* quando si tratta di imputati con precedenti illibati, specie in riguardo al reato di cui si tratta. Ma di fronte a degli stampatori e librai, già condannati per contraffazione libraria, come si può sul serio invocare la presunzione di buona fede?

Ed anche per il Bietti la sentenza di Milano disse che sebbene questi non si trovasse in recidiva legale, era di precedenti poco corretti, in fatto di contraffazione libraria. Dice il proverbio: la prima si perdona e la seconda si bastona. Si capisce quindi che la prima volta si può essere in buona fede; ma quando su nove imputati sette sono recidivi, parlare della mancanza di malafede sarebbe far troppo a fidanza con la ingenuità del magistrato.

Seconda prova di malafede è la menzogna. Voi dite sulla copertina *compilati sul Melzi*; e questo non è vero, perchè si tratta di un vocabolario che è stato compilato e stereotipato prima di quello del Melzi. Io potrei avere l'obbligo di provare la malafede, quando uno dopo il Melzi stampasse un vocabolario e ci mettesse sopra *compilato sul Melzi*; ma quando Bideri e Morano hanno confessato che il contenuto del loro vocabolario era già stereotipato prima, mi venite a chiedere le prove della malafede? Eh via, non siamo tanto ingenui!

Terza prova. Non fecero deposito di questi vocabolari come esige, sotto pena di multa, l'art. 7° della legge sulla stampa. L'autore od il tipografo che sa di far opera onesta, va dal Prefetto e deposita il suo libro. E voi perchè non siete andati? ed anche di questa trasgressione all'art. 7° voi dovette appunto rispondere. E questo è altro indizio di malafede.

Nè vale il dire che questi misero il loro nome in fondo del

frontespizio e della copertina. Mi pare che qualche collega diceva: Strana sorte di delinquenti sono questi che mettono il proprio indirizzo. Ma chi non sa che se nei libri non si mette il nome dell'editore, l'opera non è commerciabile, perchè l'anonimo è stigmatizzato dall'opinione pubblica? Voi dunque foste costretti a mettere il vostro nome, perchè la clientela della piazza acquistasse questo vocabolario e non lo sospettasse stampato alla macchia.

Ma, del resto, da quando in qua in un'opera di buona fede sul frontespizio ci è un nome di editore e sulla copertina ce n'è un altro? Che cos'è questo giocare a gattaciecra, come ne' vocabolari Bideri, che nel frontespizio hanno il nome di Bideri e nella copertina il nome di Bracco?

Si è poi parlato della costumanza di mettere sul libro il nome di colui che compra dall'editore un certo numero di copie, per accreditare la propria ditta. I fratelli Garnier editori del vocabolario Melzi, danno alla Ditta fratelli Melzi, il monopolio di mettere il proprio nome su di un gran numero di edizioni, come lo danno al Marghieri, al Dumolard, al Paravia.

Senonchè allora, per una di quelle scintille che guizzano ogni tanto nel cervello del mio amico Fioretti, egli domandava: Ma questa costumanza fa sì che il nome sia stampato sui vocabolari dall'editore legittimo dell'opera o dal compratore? e ci fu detto che è l'editore che stampa il nome dei suoi compratori all'ingrosso.

Qui invece, abbiamo che Morano vendeva i vocabolari senza copertina e senza frontespizio, e non era lui, editore, che metteva questi nomi, ma erano i Perrone e i Chiurazzi e i Rondinella che facevano stampare la copertina col proprio nome, con una costumanza cioè affatto opposta a quella legittima ed onesta che i Garnier usano per i vocabolari Melzi. E questo si risolve, adunque, in un altro indizio di malafede.

Le fatture. Ne abbiamo quattro, cinque, sei. Fra librai, spacciatori ed usurpatori di nome si fa la fattura e si scrive: Mandatemi, oppure vi mando due *Melzi vocabolario a L. 1,60 la copia!* Cioè il vocabolario contraffatto (a L. 1,60 la copia invece delle L. 4 del vero dizionario Melzi) si fatturava, per usare questa parola di gergo librario, si fatturava come *Melzi-Vocabolario* e poi ci si chiedono le prove della malafede!

E quando voi ci opponete che però nei cataloghi non si indicava come « Melzi — Vocabolario » ma soltanto come « Vocabolario della lingua italiana », io vi rispondo, prima di tutto, che il catalogo è destinato ai soli librai e quindi questi dal prezzo stesso, senza bisogno di nome, capivano bene di che si trattava.

E poi, tralascio che il famoso catalogo presentato ieri, come bomba finale, è dell'agosto 1887, cioè *posteriore* alla data del sequestro generale dei vocabolari contraffatti, avvenuto nel maggio 1887 e quindi è una giustificazione un po' cucita col fil bianco.

Il fatto incontestabile è questo: **che** quando non si tratta di cataloghi stampati, e che possono quindi capitare nelle mani di chiunque, codesti librai nella intimità dei loro rapporti commerciali, colle fatture indicano il vocabolario contraffatto come Melzi — Vocabolario!

E poi domandate a me le prove della vostra malafede? Ma siete voi che me le date!

Ed anche per gli spacciatori c'è una prova di malafede. Senza notare che per essi la buona fede che s'invoca si risolverebbe nell'*ignorantia juris*, che non può scusare, ma, per tenerci al fatto, la lista interminata di quelli spacciatori che prima compravano il vero Melzi, e dopo la contraffazione vendettero al pubblico quelli col nome usurpato, che cosa prova se non la malafede di questi spacciatori?

Fra gli altri, il De Feo dice: Per me non faceva caso vedere diverse copertine per uno stesso vocabolario. Ma come: Questo non vi fa caso, e poi invocate la buona fede? Ed il Bertini ed il Bolis ed il Piccirilli ed il Vergan ed il Pesce, ed altri che prima comprano dal Melzi, e poi non comprano più, e vendettero questi vocabolari contraffatti? Ed essi vengono ad invocare la buona fede?

Altro indizio: la lettera Dumolard al Melzi.

A questo proposito si è detto che l'averla presentata è la condanna morale del Melzi e si è fatto il processo allo stesso Melzi, il quale però ha questa sola cosa da dire a tutti coloro che volessero accusar lui di cupidigia o di indelicatezza, perchè è parte civile: « Io sono un uomo onesto nè qui venni per fare atto di vendetta! ».

Quanto alla produzione della lettera Dumolard, io dico: in fatto di correttezza cavalleresca in Tribunale non si può andare troppo pel sottile. Ma voi dovete molto perdonare ad un uomo che da due anni sta lavorando per scoprire gli usurpatori del suo nome ed essere reintegrato nel suo patrimonio morale e finanziario, delittuosamente compromesso.

Del resto nella lettera Dumolard c'è una parte personale, e questa noi volentieri la lasciamo da parte. Ma vi è anche una parte oggettiva ed è la prova provata che nel commercio avveniva che gli studenti di Milano non volevano più il vero Melzi, e compravano invece il contraffatto, forse per risparmiare due o tre lire, e commisero queste copie al Dumolard. Dunque questa lettera

prova che nel commercio librario era avvenuto che il pubblico adescato dall'inferiorità del prezzo preferiva i Melzi contraffatti ai Melzi veri. E questo ci basta.

Ottavo indizio di malafede: circolare Chiurazzi. Questa mattina si è parlato di una copertina Chiurazzi, dove, a differenza delle altre, ci sarebbe stampato invece delle parole « Vocabolario storico, geografico, ecc. », le parole « compilato sul vocabolario *universale* » com'è il titolo preciso del Melzi. Ebbene io domando al Chiurazzi: perchè in quella circolare queste tre righe dell'aggiunta sono abolite, e rimane solo il nome di *B. Melzi*? Il Chiurazzi dice che fu un errore dello stampatore il togliere nella circolare queste tre righe di carattere piccolo. Ma, evidentemente, la scusa è mingherlina, perchè adunque questa circolare Chiurazzi col solo nome di Melzi senza il titolo del suo vocabolario, non sia altra formidabile prova di malafede.

Altro indizio: edizione Pasquale Perrone. Ma perchè l'anonimo? quando mai l'editore onesto mette P. P.? A difesa sua potrà invocare l'umorismo delle due iniziali, ma disgraziatamente il diritto è poco umoristico. L'anonimo è indizio di malafede, ed il signor Pasquale Perrone vende delle edizioni P. P. È vero che P. P. può voler dire tutto quello che si vuole; ma quando Perrone vende queste edizioni anonime, debbo dire che P. P. rispondono a Pasquale Perrone. E allora questo è nuovo indizio di malafede.

Decima prova di malafede: Rondinella.....

Prof. Pessina:..... pellegrina!

On. Ferri: Sì, Rondinella pellegrina, perchè pare che sappia astutamente volare intorno alla legge, senza incappar nella rete.

Il Rondinella dunque, quando il Melzi nel suo magazzino si lamentò di quella contraffazione, diede ordine di stracciare le copertine contraffatte.

Ma vada un po' il Melzi da Marghieri o da Jovene e dica: Questi sono vocabolari miei, e vediamo se Marghieri o Jovene stracciano le copertine. Lo straccio delle copertine dunque è altro indizio di malafede, perchè prova che il Rondinella sentiva di essere in dolo e, per acquetare i giusti risentimenti del Melzi, gli dava quella materiale soddisfazione.

E si aggiunge poi che lo stesso Rondinella torna a volare attorno al Codice penale e mette di nuovo in commercio le copie con quelle copertine, che si erano salvate da quella lacerazione, olocausto di un residuo di coscienza morale!

Undecimo indizio: testimonianze a difesa, Jovene e Marghieri. Il giudice sperimentato non bada soltanto alle frasi meccaniche,

che la mite figura del nostro cancelliere laconicamente scrive nel verbale. Il giudice di primo grado che ha innanzi a sè la persona viva e parlante del testimonio coglie nella fisionomia di lui l'espressione genuina di quel che dice. Io ho guardato i testi Jovene e Marghieri, quando hanno depresso. Essi dissero: « Questi libri nelle nostre librerie non si vendono, si vendono solo nelle piazze e nei mercati ». E il Marghieri soggiunse: « Se ad alcuno dei miei clienti avessi offerto questo vocabolario, non l'avrebbe preso ». Ed io vedeva nella fisionomia e nell'arguto sorriso di quei testi qualche cosa che lasciava indovinare al giudice quello che essi non dicevano. Quando un libraio dice che non ha quei vocabolari, perchè la sua clientela non li vuole, il giudice può argomentare la buona fede in chi invece fa spaccio continuo di quei vocabolari ad altra clientela.

Finalmente ultima prova, l'interrogatorio Tirelli. Ci sono talvolta delle giornate caliginose e di scirocco, che vi fanno dimenticare di essere nati sotto questo bel cielo meridionale per farvi credere di essere norvegiano o svedese; ma ad ogni tratto il sole squarcia la nebbia, e ci manda un sorriso che esso non dà che all'Italia.

E così in questi processi lunghi, tediosi per monotonia di deposizioni e di prove, guizza qualche volta qualche lampo di sincerità e viene il Tirelli e dice: « Io dimandai alcune copie del *Melzi*; edizione economica, e mi furono spediti questi vocabolari, che ora sono incriminati ». Ora se si vuole parlare ancora di buona fede, si può sostenere tutto; ma se la logica umana deve valere per qualche cosa, il fatto che il Tirelli vi viene a dire di aver chiesto « il Melzi, edizione economica » dimostra che vi erano due edizioni, la vera e la contraffatta; ed allora io domando dove va la buona fede di coloro che hanno usurpato questo nome?

Ed ecco, signori del Tribunale, completato questo mio dodecalogo delle prove di malafede nei contraffattori e negli spacciatori del pseudo vocabolario Melzi.

Non facciamo dunque quistione di diritto se occorra o non occorra la malafede; io credo che non occorra, perchè ogni contraffazione libraria è un reato formale.

Ma non volete accettare questa mia tesi? Io la getto a mare, e ne traggio viceversa un povero naufrago malconcio e dico alla difesa: Ecco la buona fede invocata!

Veniamo al terzo elemento, che è il danno. Trattandosi di un'arringa di parte civile, è questo un elemento che ha grande importanza,

per quanto dalle leggi penali non abbia molta efficacia di difesa. Io credo tuttavia che la riparazione civile dei danni sia uno degli strumenti più utili, più civili e più fecondi di lotta contro il delitto, quando sia guarentita ed esercitata, come pubblico ufficio dalla società a favore del cittadino ingiustamente offeso.

Io credo che per molti reati sia una stupidità prodigare 15 o 20 giorni di carcere che non giovano all'offeso nè all'offensore nè al civile consorzio; e credo invece che in tali casi sarebbe assai più opportuno il solo obbligo del risarcimento civile dei danni.

Ma la discussione si è tanto protratta, che debbo qui aumentare la velocità del mio dire, per non infastidire più oltre il Tribunale.

In tema di usurpazione di nome, non ci è bisogno del danno, perchè essa è un reato formale, come il falso, dove la consumazione giuridica esiste, se anche non vi è l'esaurimento materiale col raggiungere il fine illecito. E per questo non avrei da citare che poche parole, per me di altissimo valore morale e scientifico, per le quali si dice: « Come mezzo al reato d'inganno sulla natura della merce che si vende può essere adoperata la falsificazione del segno che attesta l'origine di una merce. E questo fatto è pure incriminato per sè stesso, *indipendentemente dal risultamento ottenuto o non ottenuto di ingannare il compratore* sulla natura della merce venduta ». E chi le scrisse non è altri che Enrico Pessina! (*Elementi di Diritto penale*, vol. II, pag. 383).

E la sentenza della Corte di appello di Milano, aprile 1888, nella causa Bietti-Fanfani, confermava che « pel reato dell'art. 394 del Codice penale, non è indispensabile che siavi stato un danno effettivo, ma basta invece, secondo gl'insegnamenti della dottrina e come fu deciso anche in giurisprudenza, nella materia affatto analoga dei marchi di fabbrica, la semplice possibilità del danno ».

Ora dove va la teoria defensionale dello *spaccio attuale*, come condizione di punibilità, se non è necessario il danno effettivo? Io capirei che ci dovess'essere la prova dello spaccio attuale, se ci dovess'essere danno effettivo; ma se, come dice il Calmeil, un libraio compra questi libri da un contraffattore, e li espone in vendita, di fronte a questa circostanza a che invocare lo spaccio effettivo? Questa conclusione mi par così evidente, che non vi è bisogno d'insistervi oltre.

Ma anche qui, come per la malafede, io getto a mare tutto questo; qui le prove per la parte civile fanno pletora, le prove dello spaccio attuale esistono a bizzeffe. Fu detto da uno dei difensori, il professore Campese, che nella sua arringa mi diede l'idea di un abile

schermidore che fa guizzare il lampo del suo fioretto e va diritto ed elegante allo scopo suo, fu detto che il vocabolario Morano fu pubblicato in 60,000 copie, cifra enorme per l'Italia; e nulla sappiamo per il vocabolario del Bideri. Ora dove sono andate queste 60,000 copie? Se i sequestri, per tutta Italia e presso gli stessi editori hanno racimolato così scarso numero di vocabolari contraffatti, non è questa la prova che lo spaccio vi fu ed enorme per lunga serie di anni? Ma poi in atti esistono prove delle vendite che i contraffattori hanno fatto a molti librai. Or come volete che io vi provi che Tizio, Caio e Sempronio siano andati a comprare dal tale o dal tal altro spacciatore? A me basta questo dato: questi spacciatori, che comprano un certo numero di copie da questi usurpatori. Ora se si sono sequestrate copie in numero molto minore di quelle comprate e sequestrate presso i contraffattori, vuol dire che in qualche modo questi vocabolari sono stati venduti. Dunque la prova dello spaccio effettivo risulta evidente, perchè non è supponibile che questi spacciatori abbiano avuto un'entrata di libri comprati e non abbiano avuta un'uscita corrispondente di libri venduti. Copie 60,000 furono stampate dal solo Morano; se ne sono sequestrate due o tre mila; vuol dire dunque che le altre sono state vendute; a meno che gli spacciatori non le abbiano mangiate.

Io potrei addentrarmi qui nello esame di quella serie speciale di spacciatori, di cui parlò l'altro giorno l'amico Marcora. Per esempio, dal processo risulta che Barbini nel 1883 fu avvertito dal Melzi che vi era questa contraffazione; ora se dopo ha continuato questo spaccio, come può invocare la buona fede?

Il catalogo Guigoni, che fu pure presentato come argomento a difesa, mi pare che sia in contraddizione con l'interrogatorio Vengani.

Infatti, mentre altri cataloghi non avevano il nome del Melzi, nel catalogo Guigoni v'è; e quindi l'usurpazione del nome per questi spacciatori si prova perfino col loro stesso catalogo.

Così il Bietti confessa di aver comprata questa edizione dal Cino, che era uno dei contraffattori principali. E finalmente per Cioffi e Gnocchi abbiamo quelle fatture, nelle quali il vocabolario col nome usurpato è indicato col nome di « Melzi — Vocabolario a L. 1,60 ».

Ed eccoci arrivati così al termine del nostro discorso.

Signori, il prof. Melzi attende con sicura coscienza dal Tribunale, senza insistere sulla punizione personale di Tizio o di Caio, che non è compito nostro, attende una sentenza riparatrice dei danni

enormi che, come autore e come cointeressato e cessionario degli editori Garnier, ha risentito dall'usurpazione del suo nome.

Se noi avessimo una legislazione, come in alcuni paesi, in cui si dà una presunzione legale sull'entità del danno, noi avremmo il campo molto facilitato. Ci sarebbe il criterio esplicito del legislatore, ed il giudice non farebbe che applicarlo. Ma in questa mancanza di criteri legali, noi non possiamo che ricordare alla vostra considerazione taluni criteri di fatto per la determinazione del danno. Anzitutto il successo librario che il vocabolario Melzi ha avuto con nove edizioni in nove anni, poi la durata del tempo di questa usurpazione di nome e vendita di vocabolari contraffatti; ricordate che il sequestro, ordinato dall'autorità giudiziaria, non fu che l'ultima scena di un dramma precedentemente durato per molti anni. In terzo luogo la grande differenza di prezzo fra le copie contraffatte e le copie vere, che rende più facile l'acquisto delle prime, raddoppiando il danno quotidiano in ogni momento ed in ogni paese d'Italia.

Io credo quindi che la parte civile non sia stata esagerata, e si augura che il Tribunale almeno per soddisfazione morale non ritenga esagerata la domanda di una liberanza provvisoria di L. 3000, che io fui meravigliato il sentirmi dire dal collega Marcora, che il giudice non potrebbe statuire, perchè mancano gli elementi per liquidare il danno. Ma lo istituto della liberanza provvisoria precisamente questa destinazione ha nella legge, che quando è stabilito che esista un danno, e mancano gli elementi per liquidare la cifra precisa, il giudice in sede penale può dare con criteri prudenziali una provvisionale, come anticipata riparazione materiale e morale.

On. Marcora: Materiale soltanto.

On. Ferri: No, materiale e morale insieme! Perchè qui non è un vocabolario Melzi semovente che venga innanzi a voi a reclamare; qui voi siete davanti ad un uomo onorato, il prof. Melzi che, dico con orgoglio, onora il nome d'Italia; come prova anche il fatto che l'editore Treves ha pubblicato pure un vocabolario italiano-francese del Melzi, perchè il suo nome è diventato oramai un'autorità lessicografica.

Ora qui è una persona onorata che viene a dire: Oltre il danno materiale io voglio essere rifatto del danno che mi avete arrecato moralmente, e dei disagi che mi avete imposti. È vero: si può dire che il prof. Melzi poteva dormire tranquillo a Parigi, ed attendere che la giustizia gli piovesse dal cielo: ma già il giureconsulto romano diceva: *jura subveniunt vigilantibus* ed io credo col Jhering che la coscienza del proprio diritto e l'energia per lottare in sua

difesa debba essere rialzata e praticata molto più di quello che non paia a chi quasi irride a chiunque non viene che a domandare quanto gli spetta.

E Melzi fece benissimo a venir qui ed a curare l'istruttoria del suo processo; non solo perchè egli agiva per il proprio diritto, ma anche perchè nessun giudice istruttore avrebbe potuto mai nemmeno imbastire un simile mastodontico processo, distratto e preoccupato da troppi altri o più gravi o più urgenti. E di fronte al grande, umano principio della lotta per il diritto, quando un uomo lottando pel proprio diritto viene innanzi ai giudici, e forse anche, con soverchia insistenza, abusa della loro pazienza, io penso: egli è un onesto cittadino ingiustamente offeso e molto perciò gli va condonato della sua ostinata pertinacia nel reclamare giustizia, perchè in lui non è sfogo di rancore o di vendetta privata.

Ed a Melzi poi dico con sicura fiducia: Tu hai sofferto e faticato più forse per difendere il tuo diritto, che per comporre dapprima il vocabolario. Da due anni vivi in ansia febbrile, nell'aspettativa di questo processo. Ebbene, dimentica i disagi e le trepidazioni e attendi con sicurezza tranquilla una riparazione materiale e morale dai giudici italiani.

(Applausi vivissimi e scampanellate del presidente. Tutti gli altri oratori della causa stringono la mano all'on. Ferri e si congratulano con lui).

Il Tribunale accoglieva completamente le domande della Parte civile, in difesa del prof. Melzi.

VIII.

Il disastro ferroviario di Grassano.

(Potenza, ottobre-novembre 1891).

Signor Presidente, Signori del Tribunale,

Dopo le cose dette, e così splendidamente dette innanzi a voi, dagli alleati e dagli avversari nostri, io sento imperiosi due doveri: quello di non ripetere cose già dette, ma quello insieme di non tradire il mio mandato, che è di difendere i danneggiati del disastro di Grassano.

Diversi eventi, di questo disastro ritardarono per tre anni il giudizio, che ora si attende con tanta trepidazione da voi. E mentre altrove, come vedemmo in Francia poche settimane or sono, al danno ferroviario succede rapido e inesorabile il giudizio, in Italia noi di fronte ad uno dei più immani disastri che la storia delle ferrovie ricordi, noi per tre lunghi anni tacemmo. Sì, che il nostro dolore e la coscienza del nostro diritto furono dentro noi rinserrati e, dice Paolo Bourget, il psicologo artista: « il silenzio è il veleno del cuore! » Tacemmo, amico Losavio, povero storpiato superstite, tacemmo anche nella gentile Matera, quando, or fa un anno, s'intraprese il dibattimento di questa causa e l'amministrazione ferroviaria nella palazzina affittata, consentiva che i suoi testimoni e rappresentanti, raccolti a banchetto, per le finestre spalancate dal caldo, gettassero ai passanti, fra i quali noi eravamo, amico Losavio, e dovemmo tacere, le voci concitate e ridenti di chi dimenticava di essere colà per assistere alla causa di 20 morti e di 48 feriti!

Tacemmo; ma il giorno della giustizia è venuto e noi stiamo finalmente per ascoltare il verdetto di questo Tribunale, a cui m'è grato mandare il saluto riconoscente e la espressione della più alta meritata nostra fiducia. A voi, signor Presidente, che sarà mio orgoglio aver conosciuto personalmente nella inconcussa, adamantina fermezza del carattere e nella lucida, sapiente conoscenza profonda di tutto il processo. Ed a voi, signori del Tribunale, suoi degni compagni nell'indefessa, inesorabile attenzione allo svolgersi doloroso del dramma giudiziario.